Comune di Marciano della Chiana
(Provincia di Arezzo)

UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2019

(Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell'art. 11 Legge 431/1998)

Deliberazione del 22/05/2019, n. 64, della Giunta Comunale
Determinazione del 03/06/2019, n. 111, dei Responsabili
del Servizio Simona Gorelli e del Procedimento Claudio Goti

Premesso che:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili , di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
- la Giunta Regionale, con proprio atto n. 581 del 6.5.2019, ha indicato i criteri di ripartizione tra i Comuni toscani, delle risorse per l'erogazione dei contributi in questione ed aveva stabilito le modalità operative, le procedure ed i termini per il trasferimento ai Comuni delle somme loro spettanti;
- la LRT n. 2 del 2 gennaio 2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)", ha abrogato la L.R. 20 dicembre 1996, n. 96 Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e ss.mm.ii., in ordine ;

Dato atto che i Comuni sono tenuti pertanto a porre in essere, per l'anno 2019, tutte le procedure previste dall'allegato A della richiamata deliberazione GRT n. /'18 con la quale vengono stabiliti i criteri, le procedure, i termini per la ripartizione e l'erogazione del fondo nazionale ex art. 11 L. 431/'98 per l'integrazione dei Canoni di Locazione;

Il Comune di Marciano della Chiana rende noto che può essere presentata domanda per ottenere il contributo per l'integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.
Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria dei beneficiari per l'anno 2019, a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale e regionale che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria, stabiliti con specifica e più sopra citata deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 581 del 6.5.2019.

Art. 1
Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità

Piazza Fanfulla, 5
52047 Marciano della Chiana (AR)
P. IVA e C.F. 00256440512
Tel. 0575.8408211 – 0575/8408217 – Fax 0575.845432
e-mail <marciano.sociale@comune.marcianodellachiana.ar.it>
<marciano.scuola@comune.marcianodellachiana.ar.it>
https://comune.marcianodellachiana.ar.it/

I requisiti per la partecipazione alla data di partecipazione al bando sono:

1) a) residenza anagrafica nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
b) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo,regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
-alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
-alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);
h) presentino certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a Euro 28.684,36 aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

i) presentino certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"
Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;
Fascia "B"
Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno cui si riferisce il bando e l'importo di cui alla precedente lettera d). Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore al limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.
L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

La domanda può essere presentata da un qualunque soggetto del nucleo familiare, anche non direttamente intestatario del contratto, che comunque dovrà essere necessariamente intestato ad un altro componente del nucleo. Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio. Qualora nell'alloggio risiedano più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.
La residenza anagrafica del richiedente deve corrispondere, alla data del bando, all'abitazione individuata nel contratto abitativo. La data da cui decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo è quella dell'attribuzione della residenza anagrafica (ove successiva al 1° gennaio 2019).

2) Essere in possesso di un'attestazione ISE-ISEE, calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", sottoscritta entro i termini di validità del bando, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE-ISEE, rilasciata dall'INPS o da un CAAF o da altro soggetto autorizzato.

3) Avere un ISE il cui importo, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., non sia superiore ad **€ 28.684,36**;

4) Avere valori ISE e ISEE, calcolati come sopra ai sensi del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii., ed un'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti nei seguenti parametri:

- Fascia "A" :
  Valore ISE uguale o inferiore ad Euro **13.338,26**, corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS *(tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 122 del 27.12.2018).*
  Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

- Fascia "B":
  Valore ISE compreso tra l'importo di Euro **13.338,26** e l'importo di Euro **28.684,36** *(Aggiornamento ISTA del gennaio 2019).*
  Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.
  Valore ISEE non superiore ad Euro **16.500,00** (limite per l'accesso all'ERP).

5) Non titolarità da parte di nessuno dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo.

Art. 2
Nucleo familiare

Ai fini del presente bando si considera come nucleo familiare quello previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3
Limite di reddito

I soggetti aventi diritto, in quanto in possesso di cui all'art. 1, sono collocati nelle fasce di reddito A) e B) di cui al comma 1) dell'art. 1 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 07.06.1999, sulla base dei seguenti criteri:

- Fascia "A" :
  Valore ISE uguale o inferiore ad Euro 13.338,26, corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS *(tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 122 del 27.12.2018).*
  Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

- Fascia "B":
  Valore ISE compreso tra l'importo di Euro 13.338,26,e l'importo di Euro 28.684,36.
  Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.
  Valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all'ERP).

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano " ISE zero" è possibile soltanto in presenza di:

- espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

- oppure nel caso in cui il soggetto non sia in carico ai Servizi Sociali del Comune, deve obbligatoriamente produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con indicazione della fonte accertabile del reddito o dei redditi e relativi importi, che contribuiscono al pagamento del canone di locazione (Allegato n. 1 al modulo di domanda). Qualora il soggetto dichiari di ricevere sostegno economico da una persona fisica (figli, genitori, parenti, amici), oltre ad indicarne le generalità, dovrà allegare una dichiarazione nella quale la persona indicata attesti la veridicità del sostegno erogato, documentabile con apposite ricevute (bonifici bancari, vaglia postali, etc.). Tale dichiarazione dovrà contenere l'ammontare del reddito percepito dal dichiarante, che dovrà risultare congruo rispetto al sostegno prestato ed essere corredato da copia del documento d'identità del dichiarante.

Nella fascia "ISE zero", oltre ad essere compresi tutti quei soggetti che hanno un ISE pari a zero, s'intendono ricompresi anche quei soggetti il cui canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sia superiore all'importo derivante dalla somma dei redditi e del patrimonio mobiliare indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del DPCM n. 159/'13, l'Amministrazione comunale, in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza per accertare la completezza e veridicità dei dati dichiarati.

Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2019 risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, aumentato degli aggiornamenti ISTAT ed al netto degli oneri accessori;

Si avverte altresì che il costo di locazione, per i contratti attivati o rinnovati secondo il regime locativo della legge 431/98, sarà considerato fino all'importo massimo di **€ 6.600,00**

Art. 4
Documentazione

I richiedenti devono allegare alla domanda:

- Copia del contratto di affitto regolarmente registrato e copia dell'ultimo versamento dell'imposta di registro annuale;
- Copia del documento d'identità del Richiedente in corso di validità;
- Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/'11;
- In caso di ISEE ZERO ovvero in presenza di un ISEE inferiore o comunque pari rispetto al canone di locazione per il quale viene richiesto il contributo, certificazione rilasciata dal Responsabile del competente ufficio comunale che attesti che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza erogata sotto forma di contributo economico, da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione, così come indicato al precedente art. 3.

- Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, **o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011**;
- Copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno (**solo per i richiedenti extracomunitari**);

I richiedenti ricorrono all'autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, come modificato dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, per attestare il possesso dei requisiti soggettivi per la partecipazione del presente bando.
Inoltre, al fine di ottenere il riconoscimento del punteggio di priorità, per casi familiari portatori di *handicap* grave, ai sensi della legge 104/92, alla domanda deve essere allegata la relativa certificazione della ASL.

Art. 5
Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria

L'ufficio preposto procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità; provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda.
La graduatoria di assegnazione è elaborata sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, con deliberazione GRT n. 581 del 6.5.2019;

Pertanto sarà articolata su due fasce di reddito ISE, nel modo che segue:

- fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;

- fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Nell'ambito di ciascuna delle fasce A e B sono riconosciuti i seguenti punteggi di **priorità**:

1) nucleo familiare composto da uno o più soggetti che abbiano superato, alla data del bando, il 65° anno di età: **punti 1**

2) presenza nel nucleo familiare di uno o più soggetti portatori di *handicap* grave (come definiti dalla Legge 104/1992): **punti 1**

3) nucleo familiare monogenitoriale con uno o più figli minori a carico: **punti 1**
Per nucleo monogenitoriale s'intende quello in cui uno solo dei genitori esercita la potestà sul figlio in seguito a: a) decesso di uno dei genitori; b) riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore; c) sentenza che attesti la separazione legale o divorzio con affidamento esclusivo (allegare copia della sentenza del Tribunale).

I punteggi delle categoria 1) e 3) non sono tra loro cumulabili.

Il punteggio della categoria 2) è cumulabile con quelli delle categorie 1) e 3).

Il punteggio della categoria 3) non è assegnato, qualora nel nucleo siano presenti uno o più soggetti maggiorenni, oltre il genitore singolo.

1) I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e/o ad eventuali ulteriori criteri di priorità sociale espressamente indicati nel bando comunale.
2) I criteri di priorità sociale che i Comuni hanno facoltà di introdurre possono cambiare l'ordine delle domande in graduatoria ma non possono precluderne l'accesso.
3) L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo risultante da contratto; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa;
4) I limiti di cui al punto 3) sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo;
5) E' facoltà dei Comuni, stabilire un tetto di canone massimo da assumere come base per il calcolo del 10% del contributo erogabile.
6) I Comuni che concorrono con risorse proprie al fabbisogno derivante dalla graduatoria definitiva nella misura uguale o superiore a quanto assegnato dalla Regione per l'anno precedente cui si riferisce il bando, hanno la facoltà di stabilire criteri diversi di accesso al contributo in deroga a quanto stabilito sopra alle lettere d) f) e g).

La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all'Albo pretorio e sul sito del Comune di Marciano della Chiana per 10 giorni consecutivi, a far data **dal 5 Agosto 2019 fino a tutto il 14 Agosto 2019**, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei soggetti ivi collocati, allegando documenti attinenti l'istanza, purché relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando.
Qualora, entro i termini, non sia inoltrata alcuna opposizione, la graduatoria sarà pubblicata in forma definitiva.

In presenza di opposizioni, le stesse saranno valutate dalla commissione comunale per l'edilizia residenziale pubblica (di cui all'art. 8 LRT 96/1996); alla valutazione farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva sarà inviata alla regione Toscana nei modi e nei tempi che dovranno essere stabiliti dal Settore Politiche Abitative della Regione Toscana;

Per la formazione dell'ordine definitivo di graduatoria valgono le seguenti regole:

- le domande dotate di punteggio sono collocate per prime, in ciascuna fascia di appartenenza; di seguito sono collocate, in ciascuna fascia, le domande che non ottengono l'attribuzione di punteggi, secondo le percentuali di incidenza canone/reddito;
- le domande che ottengono uguale punteggio sono ordinate secondo la percentuale di incidenza canone/reddito;
- nei casi di uguale percentuale di incidenza canone/reddito, si procederà ad effettuare un sorteggio.

Art. 6
Durata ed entità del contributo

I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all'esaurimento del finanziamento regionale spettante al Comune di Marciano della Chiana, applicando il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone attuale sull'ISE del nucleo familiare, calcolato nelle forme stabilite dalle disposizioni nazionali, regionali e dalle eventuali modifiche successivamente definite dalla Regione Toscana.
L'importo minimo erogabile non può essere inferiore al 10% del canone annuo e in ogni caso non inferiore a € 200,00. In presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

Qualora i finanziamenti stanziati per il presente bando risultassero insufficienti a corrispondere il contributo a tutti gli utenti collocati in fascia A e in fascia B, il Comune ha facoltà di erogare ai soggetti collocati in Graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante, allo scopo di ridistribuire le risorse ad un maggior numero di utenti. In questo caso l'ammontare dell'importo del contributo spettante verrà determinato con successivo atto di Giunta.

Ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 581/'19 il Comune, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può destinare alla fascia B più del 40% delle risorse regionali assegnate.

Il Comune ha facoltà di integrare le risorse regionali risultate insufficienti con risorse del proprio bilancio.

Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualsiasi Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.

Alle famiglie utilmente collocate nelle vigenti graduatorie, generale e speciale, per l'edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data del provvedimento comunale di assegnazione.

Il rifiuto dell'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica determina la decadenza dal
diritto al contributo a decorrere dalla data di effettiva disponibilità dell'alloggio.

Art. 7
Modalità di erogazione del contributo

Il contributo è erogato per il periodo 1° Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019 ed è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

Per ottenere l'erogazione, i beneficiari sono tenuti a presentare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Marciano della Chiana, entro il termine comunicato dall'Ufficio stesso: 1) copia del versamento dell'ultima tassa di registro annuale corrisposta; 2) copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone relativo all'anno 2019.

Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Valgono anche come ricevute le copie dei bonifici bancari purché timbrate e vistate dall'Istituto di Credito e contenenti le indicazioni di cui sopra.

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato nella domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda non si farà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.
Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE.
L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.
Ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L. 431/98, così come modificato dalla L. 269/2004, (possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore), il contributo del conduttore moroso può essere erogato direttamente al locatore a parziale o completa sanatoria della situazione di morosità.

Art. 8
Termini per la presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **20 Luglio 2019**.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e distribuiti dal Comune di Marciano della Chiana. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione e presentate all'Ufficio protocollo del Comune, o spedite mediante raccomandata postale a.r. entro il termine prescritto. Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro postale. Il Comune non si assume responsabilità del mancato recapito delle domande trasmesse a mezzo posta.

Art. 9
Controlli e sanzioni

Sull'entità dei redditi, riferiti all'intero nucleo familiare, e sulla situazione patrimoniale certificata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, l'Ente si riserva ogni facoltà di compiere gli accertamenti ed i controlli consentiti dalle vigenti norme, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del Decreto L.vo n. 109/1998 e successive modificazioni, del D. L.vo n. 196/2003 e della legge 12 novembre 2011 n. 183. **Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti**.
Il Comune procederà a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle autocertificazioni rese dai partecipanti.
Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.
In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla LRT n. 96/1996 e successive modificazioni, al decreto legislativo n° 109/1998, al DPCM n. 159/'13 e ss.mm.ii., LRT n. 41 del 31.03.2015, e alle direttive regionali in materia.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi sociali del Comune di Marciano della Chiana, ai recapiti indicati in calce al presente bando pubblico.

Si informa altresì che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale il presente bando è rivolto.
Tale raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni di locazione di cui all'art. 11 L. 431/98.
Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei.
Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
La comunicazione dei dati è necessaria ai fini della formazione della graduatoria.

La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.
Titolare dei dati è il Comune di Marciano della Chiana.

L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 del D.Lgs n.196/2003.

Marciano della Chiana, lì 15/06/2019

Il Responsabile del Procedimento
Claudio Goti

La Responsabile del Servizio
Simona Gorelli